

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE MISTO

Articolo 1 Denominazione e natura del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare "Misto" di seguito denominato "Gruppo" costituisce organo strumentale alla formazione degli organi interni e funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale e dei suoi organi.
2. I consiglieri appartenenti al Gruppo possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

Articolo 2 Sede del Gruppo

1. Il Gruppo ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, Venezia.

Articolo 3 Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo

1. Ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività di consigliere regionale si attiene rigorosamente al presente regolamento.

Articolo 4 Ammissione ed espulsione

1. Per l'ammissione al Gruppo o l'espulsione dal medesimo si applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.



Handwritten signatures on the right margin, including a large signature at the top and a smaller one at the bottom.

Articolo 5

Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) l'Assemblea.

Articolo 6

Il Presidente del Gruppo

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo ed esercita le sue funzioni in conformità con quanto previsto dall'ordinamento statale e regionale e dal presente regolamento.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea del Gruppo e ne presiede i lavori.

3. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Gruppo e approvata dall'Assemblea con una maggioranza superiore ai 2/3 dei componenti.

4. Nei dieci giorni successivi all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente del Gruppo. Nel caso il Vicepresidente sia inadempiente, dimissionario o sfiduciato, l'Assemblea è convocata alle ore 12 del quattordicesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.

5. Il Presidente del Gruppo viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. Qualora nessuna consigliera o consigliere abbia raggiunto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. A

Massimiliano


parità di voti prevale il candidato che abbia aderito per primo al Gruppo.

Articolo 7

Il Vicepresidente del Gruppo

1. Il Vicepresidente del Gruppo collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e le svolge in maniera vicaria in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Vicepresidente può svolgere specifiche funzioni delegate in via temporanea dal Presidente, previa comunicazione all'Assemblea del Gruppo.
3. Il Vicepresidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo, con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.

Articolo 8

L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutte le consigliere e i consiglieri aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Gruppo o di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Di norma la convocazione è inviata tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora approvate dalla maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Pio. Piume

5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Se richiesto, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.

Articolo 9

La Segreteria del Gruppo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 la Segreteria del Gruppo si avvale di un Responsabile e di personale proposto dal Presidente del Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e da questo nominati. Il Responsabile e il personale della Segreteria, nei limiti della ripartizione dei tetti di spesa stabiliti dalla legge, possono essere tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità, ovvero nel limite del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, essere assunti con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione del Consiglio regionale.

2. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, delle legge regionale n. 53/2012.

3. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo e i singoli consiglieri nello svolgimento della loro attività.

Articolo 10

Il Responsabile del Gruppo

1. Il Responsabile è l'elemento di raccordo tra il Gruppo e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente; dirige, coordina e

F. de' Bernardi

valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo.

2. Il Responsabile redige il rendiconto di esercizio annuale secondo quanto indicato nel DPCM 21 dicembre 2012 “Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”.

Articolo 11

Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

1. Le modalità per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo dal Consiglio regionale sono indicate in apposito disciplinare adottato dal Gruppo ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 “Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”.
2. Il disciplinare contiene prescrizioni analitiche riguardanti le spese ammesse e non ammesse, la veridicità e correttezza delle spese, le procedure di spesa e di pagamento, la tenuta della contabilità e del registro dei beni durevoli, la presentazione del rendiconto di esercizio annuale.

Articolo 12

Sanzioni

1. Il Presidente del Gruppo, in caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento, può assumere i seguenti provvedimenti:



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and the name 'Piero P...' written vertically.

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto.

Modifiche del Regolamento del Gruppo

Articolo 13

1. Le modifiche al Regolamento del Gruppo sono approvate con una maggioranza qualificata superiore ai due terzi dei componenti il Gruppo.

Articolo 14

Obbligo di sottoscrizione del Regolamento del Gruppo


1. Il Regolamento del Gruppo è sottoscritto per presa visione da tutti i componenti.

Articolo 15

Norme finali

1. Nel caso il Gruppo sia composto da un unico componente, gli adempimenti e le facoltà contemplati dal presente regolamento di competenza degli organi del Gruppo afferiscono alla persona del Presidente del Gruppo.

F. Rossi



INDICE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE MISTO

Preambolo

Articolo 1

Denominazione, natura e finalità del Gruppo

Articolo 2

Sede del Gruppo

Articolo 3

Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo

Articolo 4

Ammissione ed espulsione

Articolo 5

Organi del Gruppo

Articolo 6

Il Presidente del Gruppo

Articolo 7

Il Vicepresidente del Gruppo



Articolo 8

L'Assemblea del Gruppo

Articolo 9

La Segreteria del Gruppo

Articolo 10

Il Responsabile del Gruppo

Articolo 11

Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

Articolo 12

Sanzioni

Articolo 13

Modifiche del Regolamento del Gruppo

Articolo 14

Obbligo di sottoscrizione del Regolamento del Gruppo

Articolo 15

Norme finali

